Spedizione in abbonamento postale

Anno 98 — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 dicembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(6512)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1171.

Sospensione daziaria per macchinari ed attrezzature destinati alla fabbricazione di prodotti rientranti nelle commesse per la difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219 e 11 luglio 1957, n. 519, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993,

e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa l'applicazione del dazio di importazione per i macchinari e le attrezzature che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la fabbricazione di prodotti che rientrano nelle commesse per la difesa.

La sospensione daziaria è limitata ai macchinari ed alle attrezzature, la cui importazione verrà effettuata non oltre il 31 dicembre 1958, previo accertamento — da parte del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio — della sussistenza delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo.

La sospensione daziaria si applica anche per i macchinari e le attrezzature, già ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — PELLA — MEDICI — COLOMBO — GAVA — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 104. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1172.

Esonero dal dazio di importazione di alcune materie prime ed ausiliarie per la produzione della gomma sintetica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219 e 11 luglio 1957, n. 519, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1

I sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

Divinilbenzolo (voce della tariffa doganale ex 362-*a*-5-*delta*);

Estratti aromatici (voci ex 271-*b*-5-*beta*; ex 389);

Terziario butilcatecolo (voce ex 364-*b*-5);

Trietilentetramina (voce ex 370-*b*-1-*beta*);

Lecitina (voce ex 370-*d*-1-*gamma*);

Sale sodico di acido etilendiamminotetracetico (voce ex 370-*d*-2);

Sodio dimetilditiocarbammato (voce ex 373-*a*-4);

Normale dodecil mercaptano e terziario dodecil mercaptano (voce ex 373-*a*-9);

Paramentano idroperossido (voce ex 376-*e*);

Talloil distillato (voce ex 388-*bis*);

Acido metilendinaftalinsolfonico; antiossidanti dei tipi: fosfiti arilici alchilati, fenoli alchilati, ovvero prodotto di reazione tra difenilammina e acetone (voce ex 389);

Sapone resinico di potassio; sali sodici di talloil (voce ex 431-*a*);

Sapone potassico di acidi grassi (voce ex 431-*b*);

Sapone sodico di acidi grassi (voci ex 431-*c*-1 oppure ex 431-*d*-1).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — PELLA — MEDICI — COLOMBO — GAVA CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 105. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1173.

Sospensione del dazio sui reattori nucleari, nonchè sui materiali, attrezzature e loro parti destinati alla costruzione e all'esercizio di detti reattori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219 e 11 luglio 1957, n. 519, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa l'applicazione dei dazi di importazione sui reattori nucleari, nonchè sui materiali (combustibili, moderatori, refrigeranti, ecc.), sulle apparecchiature, attrezzature e relative parti, per la costruzione e l'esercizio di detti reattori, che non possano essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per studi ed esperimenti o per la produzione di energia o di materiali fissili.

La sospensione daziaria sarà concessa previo accertamento — da parte del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, di intesa con il Ministero dell'industria e commercio — della sussistenza delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — PELLA — MEDICI — COLOMBO — GAVA — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 107. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1174.

Nuove aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219 e 11 luglio 1957, n. 519, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera *b*) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

La riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, non sarà più applicata ai dazi convenzionati per la voce di tariffa 546.

Art. 3.

E' prorogata, dal 1° dicembre 1957 a non oltre il 31 dicembre 1958, la sospensione del dazio sugli oli di semi (voce della tariffa doganale ex 139) destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera *a*) del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, già prorogata col decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10.

Art. 4.

Il contingente annuo di tuzia (voce della tariffa doganale ex 981-*b*), ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione degli idrosolfiti, è elevato a quintali 25.000 a decorrere dal 1° gennaio 1958.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — PELLA — MEDICI — COLOMBO — GAVA — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 106. — RELLEVA

TABELLA

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
ex 177 *a*	1 *beta*) Gallette croccanti, preparate esclusivamente con farina di segala con aggiunta di sale e lievito	20
ex 282 *e*	Germanio	10
337 *l*	Solfato di rame	2
ex 371 *a*	2 *zeta*) Dietilamino dimetilacetanilide	20
372 *c*	10) 1-fenil 2-3 dimetil 4-dimetilaminoisopirazolone, suoi sali e derivati	40
375 *b*	Alcaloidi della china (chinina, chinidina, cinconidina, ecc.) loro eteri, loro esteri e loro sali:	
	2) etilcarbonato di chinina	12
	3) altri eteri, esteri e sali	16
ex 403 *b*	2 *gamma* II) Pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate, non nominate (mute e sonore), positive, altre, d'una larghezza di mm. 35 o più, da spettacolo	
	Le pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate, non nominate (mute e sonore), positive, altre, d'una larghezza di mm. 35 o più, da spettacolo, non doppiate e senza sotto titoli, destinate ad essere proiettate in lingua originale, sono ammesse al dazio di 25 lire per metro, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
ex 529 *a*	2) Listelli a sezione quadrata, di legno di faggio semplicemente segato, con i lati diritti e paralleli a spigolo vivo, di lunghezza da m. 1 a m. 1,50 e di spessore da mm. 24 a mm. 30	4
594 *e*	Matrici complete per duplicatori, anche con carta carbone	20
595 *b*	Libri stampati, anche illustrati: rilegati: ex 1) in cuoio naturale o artificiale: libri liturgici (messali, breviari e simili) stampati in lingua latina	10
893	Fili di ferro o di acciaio trafilati, nudi o rivestiti, ammatassati o arrotolati, esclusi i fili isolati per l'elettricità:	
a	greggi, con resistenza inferiore a kg. 75 per millimetro quadrato di sezione:	
	1) di sezione tonda, del diametro:	
	alfa) di mm. 4 o più fino a mm. 5	20
	beta) di mm. 1 o più, ma meno di mm. 4	20
	gamma) di meno di mm. 1	20
	2) di sezione diversa dalla tonda, del diametro:	
	alfa) di mm. 4 o più fino a mm. 5	20
	beta) di mm. 1 o più, ma meno di mm. 4	20
	gamma) di meno di mm. 1	20
b	greggi, con resistenza di kg. 75 o più ma meno di kg. 150 per millimetro quadrato di sezione:	
	1) di sezione tonda, del diametro:	
	alfa) di mm. 4 o più fino a mm. 5	20
	beta) di mm. 1 o più, ma meno di mm. 4	20
	gamma) di meno di mm. 1	20
	2) di sezione diversa dalla tonda, del diametro:	
	alfa) di mm. 4 o più fino a mm. 5	20
	beta) di mm. 1 o più, ma meno di mm. 4	20
	gamma) di meno di mm. 1	20
	greggi, con resistenza di kg. 150 o più per millimetro quadrato di sezione:	
	2) di sezione diversa dalla tonda, del diametro:	
	alfa) di mm. 4 o più fino a mm. 5	20
	beta) di mm. 1 o più, ma meno di mm. 4	20
	gamma) di meno di mm. 1	20

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
894	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, trafilate o calibrate:	
a	greggie:	
	2) di acciaio legato:	
	alfa) non aventi in sezione alcun lato o diametro minore di 5 mm.	20
895	Barre o verghe profilate, di ferro o di acciaio, trafilate a freddo, anche lavorate alla superficie, ma non forate, nè predisposte per un uso determinato, aventi sezioni diverse da quelle a figura geometrica semplice:	
b	di acciaio legato, greggie:	
	2) aventi in sezione uno o più lati, diametri o spessore:	
	alfa) di 10 mm. o meno, ma più di mm. 5	20
896	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a freddo:	
a	greggi:	
	2) di acciaio non legato altro:	
	alfa) con resistenza fino a 75 kg. per millimetro quadrato di sezione, dello spessore:	
	I) di mm. 0,5 o più	20
	II) inferiore a mm. 0,5	20
	3) di acciaio legato:	
	gamma) altro	20
ex 915	Bulloni e dadi, filettati, di acciaio inossidabile, con filettatura a legno o a metallo e di qualsiasi diametro	20
ex 931	Polveri a struttura diversa dalla lamellare, che, attraverso un setaccio di 10.000 maglie per centimetro quadrato, passino in misura non inferiore al venti per cento del loro peso	5
ex 993	Polveri a struttura diversa dalla lamellare, che, attraverso un setaccio di 10.000 maglie per centimetro quadrato, passino in misura non inferiore al venti per cento del loro peso	5
ex 1001	Cobalto:	
	greggio, in matte, o raffinato in massa, in lingotti, in granelli, in cubi, in polvere, in cascami di lavorazione e rottami di vecchi lavori	esente
ex 1092	Addensatori ad alto rendimento e a circolazione forzata, con duplice coclea di alimentazione e cilindro metallico filtrante, aventi una resa effettiva non inferiore a tonnellate 20 di pasta nelle 24 ore	12
ex 1092	Sfibratori per legno, di potenza effettiva superiore a Kw. 2000 e con resa effettiva non inferiore a tonnellate 20 di pasta nelle 24 ore	12
ex 1096	Taglierine rotative a taglio trasversale e longitudinale, per il taglio in fogli della carta o del cartone dalla bobina e impilamento dei fogli, anche con porta bobina separato	12
ex 1096	Macchine automatiche con larghezza di luce superiore a m. 3,50, per tagliare e ribobinare carta o cartone, anche con porta bobina separato	12
ex 1123	Scortecciatrici a tamburi rotanti del diametro non inferiore a m. 2	12
ex 1123	Scortecciatrici automatiche in continuo, a coltelli o a ganci o a catene, che effettuano una lavorazione di tronchi non inferiore a 2 tonnellate-ora	12
ex 1155	Calandre per carta o cartone, con almeno 8 cilindri di cui alcuni di ghisa a superficie specolare ed altri di carta-lana o di cotone o di amianto fortemente compressi, comprese anche le specifiche apparecchiature ausiliarie o accessorie	12
1186 b	1) Rasoi	16
ex 1218 a	1) Trattori a ruote, azionati da motori a combustione interna, con cilindrata fino a 7000 cmc.	32
1340 b	3) Ami ed ancorette	12

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1175.

Proroga di alcune agevolazioni daziarie e nuove modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219 e 11 luglio 1957, n. 519, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 20 giugno 1956, e 17 settembre 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 18 ottobre 1956, che approvano il testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1958:

a) è elevato a quintali 30.000 il contingente annuo delle biglie di vetro (voce della tariffa doganale ex 833-*a*-1), ammesso a dazio ridotto se destinato alla fabbricazione delle fibre di vetro, di cui ai decreti Presidenziali 25 maggio 1954, n. 253 e 18 aprile 1957, n. 219;

b) è elevato a quintali 100.000 il contingente annuo della caseina (voce di tariffa ex 442), ammesso in esenzione daziaria se destinato alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui al decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23.

Art. 2.

Sono prorogate, dal 1° gennaio a non oltre il 30 giugno 1958, le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dello acciaio, di cui all'art. 3, lettera *b*), numeri 1), 2), e 3), e all'art. 5 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, con le modificazioni e le aggiunte di cui all'articolo 3, lettere *a*) e *c*) del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219, e al secondo comma dell'art. 2 del decreto Presidenziale 11 luglio 1957, n. 519.

Art. 3.

Le lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt — lamiere a cristalli orientati — (voci 73.13-A-I; 73.15-B-VI-*a*-1 della Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e voci ex 891-*a*-1-*beta, gamma;* ex 891-*a*-3-*gamma*-II, III; ex 891-*b*-1-*beta, gamma;* ex 891-*b*-3-*gamma*-II, III della tariffa doganale italiana), importate in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, saranno ammessi, dal 1° gennaio a non oltre il 30 giugno 1958, in esenzione dal dazio doganale nei limiti di un contingente di tonnellate 1700, ed al dazio del 6 % sul valore nei limiti di un ulteriore contingente di tonnellate 600, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

E' prorogata, dal 1° gennaio a non oltre il 31 dicembre 1958, la riduzione al 12 % del dazio sul valore per le macchine rotative a rotocalco per la stampa dei giornali o di altre pubblicazioni periodiche (voce di

tariffa ex 1097-*e*), di cui al decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11.

Art. 5.

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera *b*) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, è apportata la seguente aggiunta:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
256 *a*	Borato di sodio naturale (borace greggio)	esente

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — PELLA — MEDICI — COLOMBO — GAVA — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 108. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1957.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito in legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'art. 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Visto l'atto di proroga stipulato ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, in data 20 febbraio 1957 con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa, è stata prorogata di sei mesi;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 20 febbraio 1957 con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa è stata prorogata di sei mesi verso la sovvenzione di L. 41.000.000.

La spesa relativa farà carico al capitolo 67, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1956-57.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1957

GRONCHI

CASSIANI — MEDICI — BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1957
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 186. — CESARI

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa.

Premesso che con convenzione in data 21 gennaio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa;

Considerata la necessità di prorogare per sei mesi la durata della convenzione predetta;

fra il dott. Silvio Tranchini, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott. Gaetano Minardi, ispettore generale agente in nome e per conto del Ministero del tesoro e l'avv. Umberto Ricciuti, presidente della Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il termine di anni venti, previsto dall'art. 2 della convenzione 21 gennaio 1939, è prorogato di mesi sei, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma alla Società per azioni di navigazione « Tirrenia » sarà corrisposta la sovvenzione di L. 41.000.000 (quarantunomilioni).

Art. 2.

La revisione della sovvenzione, prevista dal capoverso dell'art. 3 della convenzione 21 gennaio 1939, sarà effettuata,

anzichè per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1957, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 20 febbraio 1957

p. Il Ministero della marina mercantile
Il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo
Silvio TRANCHINI

p. Il Ministero del tesoro
L'ispettore generale
Gaetano MINARDI

p. La Società di navigazione « Tirrenia »
Il presidente
avv. Umberto RICCIUTI

Registrato al n. 18675, vol. 650, addì 6 dicembre 1957, agli atti privati ed esteri di Roma.

(6915)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1957.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 1° febbraio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito in legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 1° febbraio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'art. 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Visto l'atto di proroga stipulato ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, in data 20 febbraio 1957 con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia è stata prorogata di sei mesi;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 27 febbraio 1957 con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia è stata prorogata di sei mesi verso la sovvenzione di L. 47.500.000.

La spesa relativa farà carico al capitolo 67, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1956-57.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1957

GRONCHI

CASSIANI — MEDICI — BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1957
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 188. — CESARI

Atto di proroga della convenzione 1° febbraio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia.

Premesso che con convenzione in data 1° febbraio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia;

Considerata la necessità di prorogare per sei mesi la durata della convenzione predetta;

fra il dott. Silvio Tranchini, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott. Gaetano Minardi, ispettore generale agente in nome e per conto del Ministero del tesoro e l'amm. Raffaele de Courten, presidente della Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il termine di anni venti, previsto dall'art. 2 della convenzione 1° febbraio 1939, è prorogato di mesi sei, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma alla Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » sarà corrisposta la sovvenzione di L. 47.500.000 (quarantasettemilionicinquecentomila).

Art. 2.

La revisione della sovvenzione, prevista dal capoverso dell'art. 3 della convenzione 1° febbraio 1939, sarà effettuata, anzichè per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1957, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 27 febbraio 1957

p. Il Ministero della marina mercantile
Il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo
Silvio TRANCHINI

p. Il Ministero del tesoro
L'ispettore generale
Gaetano MINARDI

p. La Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino »
Il presidente
Raffaele DE COURTEN

Registrato al n. 18672, vol. 650, addì 6 dicembre 1957, agli atti privati ed esteri di Roma.

(6916)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1957.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito in legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'art. 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Visto l'atto di proroga stipulato ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, in data 22 febbraio 1957 con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale è stata prorogata di sei mesi;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 22 febbraio 1957 con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale è stata prorogata di sei mesi verso la sovvenzione di L. 24.000.000.

La spesa relativa farà carico al capitolo 67, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1956-57.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1957

GRONCHI

CASSIANI — MEDICI — BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1957
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 187. — CESARI

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale.

Premesso che con convenzione in data 21 gennaio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale;

Considerata la necessità di prorogare per sei mesi la durata della convenzione predetta;

fra il dott. Silvio Tranchini, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott. Gaetano Minardi, ispettore generale, agente in nome e per conto del Ministero del tesoro e il comandante Adriano Foscari, presidente della Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il termine di anni venti, previsto dall'art. 2 della convenzione 21 gennaio 1939, è prorogato di mesi sei, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma alla Società per azioni di navigazione « Adriatica », sarà corrisposta la sovvenzione di L. 24.000.000 (ventiquattromilioni).

Art. 2.

La revisione della sovvenzione, prevista dal capoverso dell'art. 3 della convenzione 21 gennaio 1939, sarà effettuata, anzichè per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1957, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 22 febbraio 1957

p. Il Ministero della marina mercantile
Il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo
Silvio TRANCHINI

p. Il Ministero del tesoro
L'ispettore generale
Gaetano MINARDI

p. La Società « Adriatica » di navigazione
Il presidente
Adriano FOSCARI

Registrato al n. 18673, vol. 650, addì 6 dicembre 1957, agli atti privati ed esteri di Roma.

(6917)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1957.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, per l'esercizio delle linee di navigazione col centro America, sud e nord Pacifico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito in legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale col centro America, sud e nord Pacifico per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'art. 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Visto l'atto di proroga stipulato ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, in data 19 febbraio 1957 con la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale col centro America, sud e nord Pacifico è stata prorogata di sei mesi;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 19 febbraio 1957 con la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale col centro America, sud e nord Pacifico è stata prorogata di sei mesi verso la sovvenzione di L. 7.500.000.

La spesa relativa farà carico al capitolo 67, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1956-57.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1957

GRONCHI

CASSIANI — MEDICI — BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1957
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 185. — CESARI

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, per l'esercizio delle linee di navigazione col centro America, sud e nord Pacifico.

Premesso che con convenzione in data 21 gennaio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione Genova-centro America-sud Pacifico e Trieste-centro America-nord Pacifico;

Considerata la necessità di prorogare per sei mesi la durata della convenzione predetta;

fra il dott. Silvio Tranchini, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott. Gaetano Minardi, ispettore generale, agente in nome e per conto del Ministero del tesoro e l'ing. Carlo Linch, presidente della Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso;

Art. 1.

Il termine di anni venti, previsto dall'art. 2 della convenzione 21 gennaio 1939, è prorogato di mesi sei, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma alla Società per azioni di navigazione « Italia », sarà corrisposta la sovvenzione di L. 7.500.000 (settemilionicinquecentomila).

Art. 2.

La revisione della sovvenzione, prevista dal capoverso dell'art. 3 della convenzione 21 gennaio 1939, sarà effettuata, anzichè per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1957, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 19 febbraio 1957

p. Il Ministero della marina mercantile
Il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo
Silvio TRANCHINI

p. Il Ministero del tesoro
L'ispettore generale
Gaetano MINARDI

p. La Società « Italia » S.p.A.
Il presidente
Carlo Augusto LINCH

Registrato al n. 18674, vol. 650, addì 6 dicembre 1957, agli atti privati ed esteri di Roma.

(6918)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della fregata « Castore ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La fregata « Castore » viene iscritta, a decorrere dal 14 luglio 1957, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1957

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1957
Registro n. 40 Marina, foglio n. 199

(6912)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 5 dicembre 1957.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, per l'esercizio finanziario 1957-58.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto del 20 settembre 1937, n. 2582, che trasforma l'Istituto autonomo delle Venezie, in Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Verona, con sede in Venezia;

Visto il regio decreto 2 settembre 1938, n. 2068, che approva lo statuto organico del predetto Istituto;

Ritenuto che a norma dell'art. 12 del citato regio decreto 20 settembre 1938, n. 2068, occorre provvedere alla nomina dei sindaci del predetto Istituto, per l'esercizio finanziario 1° novembre 1957-31 ottobre 1958;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa l'istituzione dell'Alto Commissariato

per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona è costituito, per l'esercizio finanziario 1° novembre 1957-31 ottobre 1958, dei seguenti signori: dott. rag. Armando Somma, direttore di sezione in servizio presso la Ragioneria regionale dello Stato per il Veneto, di Venezia, in rappresentanza del Ministero del tesoro; dottor Zevio Garzia, viceprefetto ispettore, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in rappresentanza di quest'ultima Amministrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1957.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
Mott

Il Ministro per il tesoro
Medici

(6937)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 1° dicembre 1957.
Modificazione dell'ordinanza 15 settembre 1955, relativa alla profilassi della mixomatosi del coniglio.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la propria ordinanza 15 settembre 1955, con la quale, a seguito dell'insorgenza di focolai di mixomatosi in una zona del confine occidentale, venivano impartite norme per la profilassi dell'anzidetta malattia;

Constatato che in tutto il territorio nazionale non sono stati finora diagnosticati casi di mixomatosi nelle lepri;

Considerato che anche nei Paesi esteri, ove la infezione esiste, le lepri non risultano colpite;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

Le lepri sono escluse dalle disposizioni previste dall'ordinanza commissariale 15 settembre 1955, relativa alla profilassi della mixomatosi del coniglio.

Art. 2.

I Prefetti della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, il Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1957.

L'Alto Commissario: Mott

(6938)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.

Il 7 dicembre 1957, in base ad autorizzazione disposta con legge 17 agosto 1957, n. 843, è stato effettuato in Bengasi lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.

In conformità all'art. 19, l'Accordo suddetto è entrato in vigore il 7 dicembre 1957.

(6920)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale, sita sulla spiaggia di Vecchiano.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 27 novembre 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 428.750, sita sulla spiaggia di Vecchiano, riportata in catasto al foglio n. 1, particella n. 1/*b* ed al foglio n. 10, particella n. 1/*b* del comune di Vecchiano.

(6919)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa di consumo di Naggio, con sede in Naggio di Grandola ed Uniti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 novembre 1957, il tenente colonnello Luigi Villani è stato nominato commissario della Società cooperativa di consumo di Naggio, con sede in Naggio di Grandola ed Uniti, in sostituzione del dott. Leonardo Fammartino, dimissionario.

(6835)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Bocchette di presa sopra Molino-Bagnolo », con sede in Bagnolo del comune di Nogarole Rocca (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 48593 in data 20 novembre 1957, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Bocchette di presa sopra Molino-Bagnolo », con sede in Bagnolo del comune di Nogarole Rocca (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 20 aprile 1952.

(6656)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911 n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
B. T. N. 5 % (1950) Serie 31ª	227	Ceccarini Fioretta di Gaetano, nubile domiciliata a Roma, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Ceccarini Gaetano fu Angelo	200 —
Id.	228	Come sopra	300 —
Id. Serie 29ª	279	Come sopra	125 —
Id. Serie 34ª	280	Come sopra	50.—
Red. 3,50 % (1934)	492.444	Vigliani Luigi fu Gio. Ferdinando, domiciliato in Torino, ipotecato per la cauzione dovuta dal titolare quale notaio in Collegno, estensibile a qualunque altra sede fosse destinato in seguito	875 —
Cons. 3,50 % (1906)	533.877 (nuda proprietà)	Primogenito maschio da Edvige Zucchi di Ruggero, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Lodi (Milano), con vincolo d'usufrutto a favore di Zucchi Edvige di Ruggero, minore e al di lei padre Ruggero Zucchi di Michele congiuntamente, domiciliata a Lodi (Milano)	1.732,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(4619) Roma, addì 29 luglio 1957 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 325 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: De Simone Egidio — Titoli del Debito pubblico: Capitale L. 15.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 274 — Data: 5 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: D'Ambrosio Palma fu Teodosio — Titoli del Debito pubblico: al portare 5 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137/7684 — Data: 18 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catanzaro — Intestazione: Marano Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 714.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 — Data: 24 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Ciervo Giovanni di Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 23 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Lo Tufo Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 novembre 1957

(6722) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 288

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1957

1 Dollaro USA	624,865
1 Dollaro canadese	639,90
1 Franco svizzero lib.	145,812
1 Corona danese	90,445
1 Corona norvegese	87,46
1 Corona svedese	120,83
1 Fiorino olandese	164,835
1 Franco belga	12,499
100 Franchi francesi	148,72
1 Franco svizzero acc.	142,63
1 Lira sterlina	1749,837
1 Marco germanico	148,675
1 Scellino austriaco	24,021

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI BELLUNO

Sostituzione del segretario delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Belluno al 31 gennaio 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visti i propri decreti numeri 12922 e 19246 del 25 settembre 1957 e n. 21319 del 22 ottobre 1957, con i quali sono state costituite le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitario condotto vacanti nella provincia di Belluno al 31 gennaio 1957;

Considerato che il segretario della Commissione, nominato con i suddetti decreti è impedito ad esercitare l'incarico;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Mario Raspini, consigliere di seconda classe dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato segretario delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto, veterinario condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 31 gennaio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Belluno, addì 5 dicembre 1957

Il prefetto: DE SENA

(6906)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 44/8892 San., del 13 aprile 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1954;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione effettuata dall'Ordine dei medici chirurghi della Provincia;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955 sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed in virtù della potestà ivi conferita;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1954, è così costituita:

Presidente:
Marchegiano dott. Silvio, vice prefetto.

Componenti:
Marenzi dott. Cesare, medico provinciale;
Pallotti prof. Arrigo, docente in clinica chirurgica;
Sotgiu prof. Giulio, docente in clinica medica;
Gherardi dott. Carlo, medico condotto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal dott. Basso Francesco, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Bologna, addì 2 dicembre 1957.

Il prefetto: GAIPA

(6894)

PREFETTURA DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto n. 2721, in data 7 marzo 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 54 e 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, questo ultimo modificato dall'art. 13 del decreto Presidenziale sopracitato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Sondrio, è costituita come appresso:

Presidente:
De Marchi dott. Alberto, vice prefetto vicario.

Componenti:
Pane dott. Vincenzo, medico provinciale ;
Molteni prof. Michele, docente di patologia chirurgica;
Cargnello prof. Danilo, docente di neuro-psichiatria;
Foppoli dott. Francesco, medico condotto.

Segretario:
Colacchio dott. Giuseppe, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Sondrio.

Sondrio, addì 28 novembre 1957

Il prefetto: ZECCHINO

(6896)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto n. 2721, in data 7 marzo 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Collegio provinciale delle ostetriche, dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali e consorziali interessate;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 54 e 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, quest'ultimo modificato dall'art. 13 del decreto Presidenziale sopracitato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Sondrio, è costituita come appresso;

Presidente:
De Marchi dott. Alberto, vice prefetto vicario.

Componenti:
Pane dott. Vincenzo, medico provinciale;
Milani prof. Luigi, primario ostetrico-ginecologo;
Passarelli dott. Cesare, specialista in ostetricia e ginecologia;
Baccaglioni Carla, ostetrica condotta.

Segretario:
Maiello dott. Vincenzo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Sondrio.

Sondrio, addì 28 novembre 1957

Il prefetto: ZECCHINO

(6898)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto n. 2721, in data 7 marzo 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e delle Amministrazioni consorziali interessate;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 54 e 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, quest'ultimo modificato dall'art. 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Sondrio, è costituita come appresso:

Presidente:
De Marchi dott. Alberto, vice prefetto vicario.

Componenti:
Sanna dott. Iginio, veterinario provinciale;
Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria;
Stazzi prof. Pietro, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Motta dott. Bernardo, veterinario condotto.

Segretario:
Carbonera dott. Andrea, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Sondrio.

Sondrio, 28 novembre 1957

Il prefetto: ZECCHINO

(6897)

PREFETTURA DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 12956/3 San., in data 9 maggio 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati;

Viste le designazioni del Collegio provinciale delle ostetriche di Catanzaro;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1956, è costituita come segue:

Presidente:
Suriano dott. Giovanni, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Tursi dott. Pietro Luciano, medico provinciale;
Romaniello prof. Giovanni, libero docente in ostetricia;
Sirianni dott. Carmelo, libero esercente, specialista in ostetricia e ginecologia;
Parretta Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Musumeci dott. Nunzio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catanzaro, addì 28 novembre 1957

Il prefetto: NICOSIA

(6895)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1957, n. 12221 Div. 3ª san., col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1954 ai vincitori del concorso bandito con decreto in data 31 dicembre 1954, n. 43789 Div. 3ª san.;

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto in data 1° luglio 1957, n. 12221 Div. 3ª san.;

Considerato che a seguito di rinuncia è rimasta vacante e disponibile la condotta medica del comune di Oggebbio;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicati;

Considerato che non si è potuto interpellare il dott. Antonino Biondo perchè deceduto;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il candidato dott. Demetrio Grezio è assegnato alla condotta medica del comune di Oggebbio.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Oggebbio.

Novara, addì 22 novembre 1957

Il prefetto: LIMONE

(6787)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.